



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LINA RUBINO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere
ROBERTO SIMONE	Consigliere
GABRIELE POSITANO	Consigliere
STEFANIA TASSONE	Consigliere Rel.

Oggetto:

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Ud.02/07/2025 CC

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29646/2022 R.G. proposto da:

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED]
[REDACTED] domiciliata ex lege all'indirizzo Pec in atti.
-ricorrente-

contro

[REDACTED] SCARL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]
[REDACTED] che lo rappresenta e difende, domiciliato ex lege
all'indirizzo Pec in atti.

-controricorrente-

nonchè contro



-intimati-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1679/2022 depositata il 19/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE.

FATTI DI CAUSA

1. [redacted] conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano [redacted] in qualità di eredi di [redacted] s.c.a.r.l. per sentirli condannare al risarcimento dei danni tutti patiti nell'occorso sinistro stradale in data 30 agosto 2015, alle ore 4.00 circa sulla s.p. [redacted] in tenimento del Comune di [redacted] Deduceva, a fondamento della domanda, di essere stata coinvolta nel sinistro stradale in qualità di trasportata, sul sedile posteriore, dell'autoveicolo condotto da [redacted] e di proprietà di [redacted] che la dinamica del sinistro non era stata contestata; che l'incidente era avvenuto a causa della condotta imprudente del conducente, il quale, procedendo ad alta velocità, perdeva il controllo del mezzo, che fuoriusciva dalla sede stradale e, dopo essersi ribaltato, andava a finire in un fossato. Nell'occorso, il ribaltamento del veicolo causava l'accartocciamento delle lamiere dell'auto verso l'interno e ciò determinava il decesso del conducente e del trasportato, che occupavano i sedili anteriori, mentre essa attrice aveva riportato gravi lesioni.

Si costituiva, resistendo, soltanto [redacted] mentre gli eredi di [redacted] rimanevano contumaci.

2. Con sentenza n. 11621/2019 il Tribunale di Milano accoglieva la domanda risarcitoria, con attribuzione alla



danneggiata del concorso di colpa in misura dell'80%, per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

3. Avverso tale sentenza [redacted] proponeva appello; si costituiva soltanto [redacted] resistendo al gravame e proponendo appello incidentale.

Restavano intimati gli eredi di [redacted]

4. Con la qui impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano rigettava l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale della compagnia assicurativa, riconosceva il concorso di colpa della danneggiata nella maggior misura del 90%, riducendo pertanto il *quantum* risarcibile ed altresì accogliendo la domanda restitutiva svolta dall'appellata ed appellante incidentale.

5. Avverso tale sentenza [redacted] propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo articolato in tre censure.

Resiste con controricorso [redacted]

Restano intimati gli eredi di [redacted]

6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

La ricorrente ed il resistente [redacted] hanno depositato rispettive memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo, articolato in tre censure, la ricorrente deduce "Violazione dell'art. 112 c.p.c (art. 360 cpc comma 1 n. 4, errores in procedendo). Omessa pronuncia sul motivo di gravame; violazione dei principi di diritto in tema di nesso di causalità. Responsabilità concorsuale; Motivazione apparente".

Lamenta che la corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sul proposto motivo di appello volto ad evidenziare la violazione dei principi in tema di concorso di colpa e di graduazione delle responsabilità ed inoltre avrebbe errato



nell'escludere in capo al conducente dell'autoveicolo la responsabilità del mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del trasportato, decisione, questa, argomentata con una motivazione puramente apparente.

1.1. Premesso che non è inammissibile l'esposizione di un unico motivo, suddiviso in diversi profili di doglianza (v. Cass., Sez. Un., n. 9100/2015), la prima, tra le censure che lo compone, è infondata.

Dalla lettura dell'impugnata sentenza risulta infatti che la corte d'appello non è incorsa in alcuna omissione di pronuncia.

Valga ricordare, al riguardo, che per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 4 giugno 2019, n. 15255; Cass. 29 gennaio 2021, n.2151).

Orbene, nel caso di specie la corte di merito ha accolto l'appello incidentale di [REDACTED] e, per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, ha addebitato alla trasportata un concorso di colpa in una misura maggiore rispetto a quella stabilita dal tribunale, in tal modo argomentando in maniera incompatibile con quanto dedotto dall'appellante in via principale, il cui motivo di doglianza risulta pertanto essere stato implicitamente rigettato.

2. La seconda e terza censura, che possono essere esaminate



congiuntamente per l'evidente connessione, sono invece fondate.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "Il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell'offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all'altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno" (Cass., 04/09/2024, n. 23804; Cass., 25/01/2024, n. 2433).

In particolare, poi, in tema di mancato uso delle cinture di sicurezza, è stato ripetutamente affermato che il conducente è tenuto a controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e di sicurezza, esigendo che il trasportato indossi la cintura di sicurezza (Cass., n. 9760/2021; Cass., n. 4993/2004; Cass., 10/06/2020, n. 11095).

Ne deriva, pertanto, che l'omesso uso delle cinture di sicurezza del trasportato non è causa esclusiva del danno, ma concorrente alla condotta colposa nella conduzione del veicolo; e di detta concausa risponde, oltre al trasportato, anche il conducente.

Orbene, nell'impugnata sentenza - che ha accertato la dinamica del sinistro nel senso che il conducente del veicolo ne aveva perso il controllo, finendo fuori strada e rovinando in un fossato - la corte di merito, nell'addebitare alla danneggiata trasportata il concorso di colpa nella misura del 90 %, ha svolto una motivazione esclusivamente incentrata sul mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte della stessa, pertanto senza effettuare alcuna comparazione tra la condotta della danneggiata e quella del conducente e senza prendere in considerazione i



summenzionati principi di diritto, in tema di responsabilità del conducente per la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza a causa della presenza a bordo di un trasportato privo delle cinture di sicurezza allacciate.

3. Dall'accoglimento della seconda e terza censura che compongono il motivo deriva l'accoglimento del ricorso.

L'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in altra sezione e comunque in diversa composizione, per nuovo esame della fattispecie in applicazione dei principi di diritto esposti in motivazione.

4. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, in altra sezione e comunque in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 2 luglio 2025.

Il Presidente
LINA RUBINO

